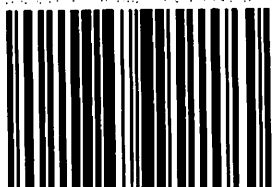




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

AOCRT Protocollo n. 0009876/09-07-2025



LEX 11
IS n. 1967
02.17.01

Firenze, 02 luglio 2025

Al Presidente
del Consiglio regionale della Toscana
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
ai sensi dell'articolo 174 del Regolamento interno

OGGETTO: In merito alla necessaria funzionalità di Asbuc in relazione agli usi civici

La sottoscritta consigliera regionale:

Considerati:

Gli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione con i quali la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie;

L'articolo 34 dello Statuto regionale;

La 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751."

Il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno."

La legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali."

La legge 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi" ai sensi della quale, articolo 2 comma 2, "La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano".

La legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico";



il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R. "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d'uso civico"

La Delibera della Regione Toscana N 1331 del 18/11/2024 "Art. 75 del Regio Decreto 28 febbraio 1928, n. 332. Usi Civici. Approvazione delle Procedure per la nomina delle speciali rappresentanze."

Il Decreto Dirigenziale n 26445 del 2 dicembre 2024 con oggetto: "Art. 75 r.d. n. 332 del 1928 - Avvio del procedimento per la costituzione della speciale rappresentanza delle frazioni di Azzano, Fabiano, Giustagnana, Minazzaria e Basati del Comune di Seravezza. Approvazione dell'Avviso Pubblico"

Visto che:

Nello spirito della normativa per come attualmente consolidata e in una lettura costituzionalmente orientata, "i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenti delle collettività titolari". Solamente "in mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata."

E' quindi evidente come la situazione giuridica che si crea in capo alla collettività, in relazione a questi beni, sia una "situazione proprietaria". Inizialmente originata a fini di sfruttamento, è oggi da intendersi come proprietà per la tutela dell'integrità del sistema paesaggistico.

Resta quindi sempre nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278. La legge del 2017, superando l'approccio del sistema degli anni venti del secolo scorso, predilige infatti la comunione alla liquidazione; corollario è che per ogni situazione reale collettiva, vi sia un soggetto esponentiale.

Considerato come:

In relazione al "Monte Altissimo", è in corso una vicenda che vede contrapporsi, da una parte, un soggetto privato interessato allo sfruttamento e, dall'altra, la Regione ed il Comune di Seravezza. La questione è stata affrontata dal Commissario agli Usi Civici del Lazio Toscana Umbria e dalla Corte d'Appello di Roma - Sezione Usi Civici; in gioco molte centinaia di ettari di terreni occupati dal soggetto privato, che potrebbero essere reintegrati al patrimonio pubblico, e che rischiano invece di essere oggetto di rinuncia da parte del soggetto pubblico.



Come sottolineato già da interrogazione a risposta scritta 761 del 2022, il Comune di Seravezza e la Regione Toscana, con procedimento demaniale 27/1989, rivendicavano la natura di uso civico di terre di cui "la Società Henraux Spa di Querceta vantava la proprietà". Il procedimento - incardinato quale R.G. n. 4259/2020, dovrebbe portare alla definizione della "qualitas soli" di aree appartenenti al territorio comunale di Seravezza.

Considerato come:

Nel succedersi delle pronunce, una prima sentenza del Commissario nel luglio 2020, nr. 39, aveva visto il Commissario chiedere di reintegrare il bene a cura della Regione Toscana al patrimonio dei naturali di Seravezza. Impugnata dal soccombente presso la Sezione Speciale Usi Civici della Corte di Appello di Roma, l'efficacia della sentenza è stata sospesa, permettendo così il protrarsi dell'attività estrattiva e ulteriori richieste di PABE (Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi) da parte della Società, "ottenendone l'approvazione".

In tale situazione sarebbe stato opportuno, proprio alla luce della natura dei beni oggetto del contendere, che fosse l'ASBUC di Seravezza a poter esprimere la posizione dei cittadini. L'ASBUC della Montagna di Seravezza, infatti, si è sempre opposta all'accordo di transazione fra Comune di Seravezza e la controparte. La cosa che risulta non essere ad oggi avvenuta, prediligendo al contrario - a livello regionale - il sistema, oramai superato e secondario, previsto nel 1928, e rimanendo quindi il Comune di Seravezza il soggetto gestore ASBUC

E' così il Comune di Seravezza ad essere parte in causa in qualità di soggetto gestore dei beni collettivi civici. Posizione che la stessa Corte di Appello ha evidenziato, con ordinanza del 02/07/2024, nel disporre che la "Regione Toscana nomini la rappresentanza delle frazioni di Azzano, Fabiano, Giustagnana, Minazzana e Basati del Comune di Seravezza, ai sensi dell'art. 75 r.d. n. 332 del 1928, rilevando che vi possa essere un potenziale conflitto di interessi tra i residenti in tali frazioni e il Comune"

Valutato come:

La Corte di Appello si è limitata a prendere atto della scelta della Regione, non potendo entrare nel merito del metodo di rappresentanza, evidenziando il conflitto di interessi. La Regione, anziché provvedere alle elezioni, ha preferito persistere nel sistema della "nomina della rappresentanza dei frazionisti" (Delibera 1331 del 18 11 2024) con la creazione di una "Commissione per la speciale rappresentanza nella fattispecie verrà costituita da 5 membri che dovranno rappresentare i residenti delle frazioni di Azzano, Fabiano, Giustagnana, Minazzana e Basati nel procedimento giudiziario R.G. n. 4259/2020 presso la Corte di Appello di Roma sezione



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

speciale Usi Civici, dalla udienza fissata il 4 marzo 2025 fino alla conclusione della controversia giudiziaria.” (Decreto Dirigenziale N. 26445 del 2 dicembre 2024)

Preso atto che:

Occorre che ASBUC - considerato il rinvio all'udienza del 5 maggio 2026 - sia messa in condizione di rappresentare effettivamente la collettività, attraverso l'elezione del suo organo amministrativo.

Tutto quanto sopra visto e considerato;

Interroga la Giunta e l'assessore competente per sapere

Quando e come intenda attivarsi per permettere l'elezione degli organi di ASBUC della Montagna di Seravezza.

La consigliera regionale

Irene Galletti